I° Conferenza nazionale sul regolamento REACH, Roma 25 ottobre 2007

Formazione e accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche

Dott. Carlo Zaghi
Dirigente Divisione VII Valutazione del rischio ambientale di prodotti chimici
Direzione generale per la salvaguardia ambientale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il sistema REACH

Il sistema REACH è un sistema di regole complesso concepito per raggiungere un obiettivo in apparenza semplice



acquisire informazioni sufficienti per una corretta ed efficace gestione dei rischi delle sostanze chimiche

Elementi essenziali del sistema REACH



Requisiti di base per l'attuazione del regolamento REACH

<u>Informazione</u> <u>Formazione</u>



Registrazione Relazione sulla sicurezza chimica Scheda di dati di sicurezza Accesso alle informazioni e comunicazione dei dati

L'informazione nel sistema REACH

- Informazioni fornite da ciascun attore della filiera produttiva (produttore e/o importatore/distributore/utlizzatore a valle)
- Accesso del pubblico alle informazioni per via elettronica
- Informazioni fornite al pubblico sui rischi e sull'uso sicuro delle sostanze (Stati membri, art.123)
- Informazioni fornite alle imprese (help-desk nazionali, art. 124)
- Informazioni fornite dalla Commissione, sulla base delle relazioni periodiche degli Stati membri e dell'Agenzia (art.117)

Informazioni trasmesse lungo la catena di approvvigionamento (Articoli 31-36, Allegato II)

- Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni è la <u>Scheda di dati di sicurezza</u> (SDS)
- la struttura della SDS resta quella (nota) a 16 "voci" (art.31, par.6) e la sua compilazione diventa obbligatoria anche per le sostanze PBT e vPvB
- la SDS include anche una sintesi degli scenari di esposizione rilevanti
- La SDS deve essere fornita gratuitamente (in forma cartacea o elettronica) al destinatario del prodotto (sostanza o preparato)
- ⇒La SDS deve essere accessibile ai <u>lavoratori</u> e ai loro <u>rappresentanti</u>
- ⇒Il fornitore di un articolo, in cui è presente una sostanza "estremamente preoccupante", ha l'obbligo di comunicare informazioni sulla sost. (art.33)

Diritto di accesso alle informazioni

- Convenzione internazionale di Aarhus (1998), ratificata dal Parlamento italiano con legge 16 marzo 2001, n.108:
 - accesso alle informazioni
 - partecipazione del pubblico ai processi decisionali
 - accesso alla giustizia ambientale
- Regolamento (CE) n.1049/2001 sull'accesso ai documenti del Parlamento europeo e del Consiglio (legge 7 agosto 1990, n.241 sul diritto di accesso ai documenti)
- Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, recepita con decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195
- Regolamento (CE) n.1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni comunitarie delle disposizioni della Convenzione di Aarhus

Accesso del pubblico alle informazioni (Titolo XII, art. 119, par. 1)

Le informazioni sulle sostanze saranno rese pubbliche dall'Agenzia via internet, gratuitamente:

- nome della sostanza (IUPAC e/o EINECS)
- classificazione ed etichettatura
- dati fisico-chimici e dati sul comportamento nell'ambiente
- risultati degli studi tossicologici ed ecotossicologici
- livelli di esposizione e concentrazioni prive di effetto (DNEL e PNEC)
- Istruzioni sulla sicurezza d'uso
- Metodi di analisi (se la sostanza > 100 ton/anno) nei comparti ambientali pertinenti

Limitazioni dell'accesso del pubblico alle informazioni (art.119, par.2)

Informazioni per le quali può essere richiesto, per giustificati motivi commerciali, il riconoscimento del diritto alla riservatezza:

- grado di purezza e identità delle impurezze
- fascia di tonnellaggio in cui è stata registrata la sostanza
- descrizione degli studi riguardanti i dati fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici
- nome commerciale della sostanza
- nome IUPAC (in alcuni casi)

Informazioni considerate riservate nella generalità dei casi (art.118)

- precisazioni relative alla completa composizione di un preparato
- dati sull'uso, la funzione o l'applicazione di una sostanza o di un preparato
- dati sull'esatta quantità immessa sul mercato
- informazioni sui rapporti commerciali tra fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle

Formazione

Il REACH non tratta il tema della formazione

ma

la formazione (di nuove competenze) è un elemento cruciale per garantire l'attuazione del regolamento con minore impatto e maggiori opportunità per il sistema produttivo

Necessità di formazione

Le imprese avranno la necessità di dotarsi di figure professionali o di reperire servizi capaci di agire nei seguenti ambiti di attività:

- individuazione dei test necessari per la registrazione delle sostanze
- utilizzo di modelli predittivi di tipo (Q)SAR (relazioni quantitative struttura/attività)
- predisposizione dei fascicoli di dati per le sostanze destinate alla valutazione
- predisposizione delle schede di dati di sicurezza
- gestione di *software* dedicati per la trasmissione dei dati (registrazione delle sostanze)
- partecipazione ai consorzi di imprese e ai *SIEF* per lo scambio delle informazioni sulle sostanze

Necessità di formazione – ambiti di attività

- predisposizione della "relazione sulla sicurezza chimica"
- identificazione degli scenari di esposizione per l'uomo e per l'ambiente
- individuazione di appropriate misure di gestione del rischio (*RMM*), nelle diverse fasi del "ciclo di vita" delle sostanze
- individuazione di sostanze o tecnologie sostitutive per le sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione
- analisi socio-economica per giustificare le richieste di autorizzazione
- Analoghe necessità di formazione riguarderanno il settore pubblico per le attività di help-desk, di controllo e vigilanza e le attività di valutazione

Conclusioni: quali risposte alle esigenze di formazione e informazione sono presenti nel "Piano nazionale" in corso di approvazione?

- ⇒ definizione di programmi di formazione rivolti alle imprese
- ⇒ definizione di programmi di formazione rivolti alle strutture pubbliche

con quali risorse?

utilizzando le risorse finanziarie del "Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013": tra le dieci priorità tematiche individuate dal QSN 2007-2013, la Priorità n.1 riguarda il "miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane"



<u>Conclusioni</u>: quali risposte alle esigenze di formazione e informazione sono presenti nel "Piano nazionale" in corso di approvazione?

- ⇒ definizione, in accordo con il MUR, di un piano per l'adeguamento dei percorsi formativi delle università italiane, anche attraverso l'attivazione di master e specializzazioni post-laurea nel campo della valutazione del rischio
- ⇒ attuazione di una politica di diffusione attiva delle informazioni:
- iniziative di informazione rivolte al grande pubblico
- costituzione di banche dati che consentano un <u>accesso facilitato</u> alle informazioni sulle sostanze chimiche
- promozione, attraverso iniziative di divulgazione (ad es. messa a punto di manuali e documenti di orientamento), della "cultura della gestione del rischio"